DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMISSIONI E CIRCOLAZIONE DI DETERMINATI STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 7

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

Versione in vigore dal 18 marzo 2023, non più in vigore dal 16 maggio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25
Capo	II — Disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-emissioni-e-circolazione-di/art-7-diritto-d-intervento-in-assemblea-ed-esercizio-del-voto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it